

Edizione di martedì 9 Giugno 2020

CASI OPERATIVI

Possibilità di pagare la definizione agevolata con crediti fiscali
di **EVOLUTION**

RISCOSSIONE

Proroga al 16 settembre anche per atti di adesione, conciliazione, liquidazione e recupero
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Le novità del Decreto Rilancio per il settore agricolo
di **Luigi Scappini**

DICHIARAZIONI

Il Decreto Rilancio e le novità in materia di Isa
di **Stefano Rossetti**

ACCERTAMENTO

Decreto Rilancio: più tempo per i versamenti degli avvisi bonari
di **Alessandro Carlesimo**

CASI OPERATIVI

Possibilità di pagare la definizione agevolata con crediti fiscali di **EVOLUTION**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

COME DIFENDERSI DALLE PIÙ FREQUENTI CONTESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN AMBITO IVA

[Scopri di più >](#)

Nel caso di una procedura concorsuale che ha presentato domanda di rottamazione ter, come si fa a pagare il debito, risultante dalla definizione agevolata, utilizzando in compensazione eventuali crediti fiscali?

Nel caso in cui, in un concordato preventivo omologato, il liquidatore giudiziale abbia presentato domanda di “rottamazione ter” per una serie di cartelle iscritte a ruolo, relative a debiti erariali, ci si chiede quali possano essere le modalità di pagamento della definizione agevolata concessa.

Se, in particolare, nell’attivo concordatario ci sono anche crediti fiscali, ad esempio per Iva, ci si chiede se il liquidatore può utilizzare tali crediti in compensazione, per pagare gli importi a debito previsti alle scadenze del piano di definizione agevolata.



[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION**](#)

RISCOSSIONE

Proroga al 16 settembre anche per atti di adesione, conciliazione, liquidazione e recupero

di Angelo Ginex



In tema di **proroga** dei termini di riscossione dei **versamenti sospesi**, all'[articolo 149 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto legge Rilancio) sono previste **ulteriori ipotesi** di sospensione dei versamenti dovuti.

Più nel dettaglio, al **comma 1** della disposizione citata è prevista la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- **atti di adesione** ex [articolo 7 D.Lgs. 218/1997](#);
- **accordi conciliativi** ai sensi dell'[articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#) (c.d. conciliazione fuori udienza) e dell'[articolo 48-bis D.Lgs. n. 546/1992](#) (c.d. conciliazione in udienza);
- **accordi di mediazione** ex [articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#);
- **atti di liquidazione** a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'[articolo 12 D.L. 70/1988](#), dell'[articolo 52 D.P.R. 131/1986](#) e dell'[articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990](#) (si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell'**imposta di registro** e delle **imposte sulle successioni e donazioni** per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta);
- **atti di liquidazione** per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli [articoli 10, 15 e 54 D.P.R. 131/1986](#);
- **atti di recupero** ai sensi [dell'articolo 1, comma 421, L. 311/2004](#) (si tratta sostanzialmente degli avvisi concernenti la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#));
- **avvisi di liquidazione** emessi in presenza di **omesso, carente o tardivo versamento** dell'imposta di registro di cui al **D.P.R. 131/1986**, dei tributi di cui all'[articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990](#), dell'imposta sulle donazioni di cui al **D.Lgs. 346/1990**, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al **D.P.R. 601/1973**, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla **L. 1216/1961**.

Così come precisato al successivo **comma 2**, la proroga in parola trova applicazione agli atti sopra indicati **“soltanto se”** i relativi **termini di versamento** scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Esemplificando, in caso di **accertamento con adesione sottoscritto in data 20 febbraio 2020**, ai fini del perfezionamento della procedura, il **versamento** delle somme sarebbe dovuto avvenire entro 20 giorni, ovvero **entro l'11 marzo 2020**, che rientra nel periodo sopra indicato, e quindi tale versamento può beneficiare della **proroga al 16 settembre 2020**.

La citata **proroga** è prevista anche per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie.

Infatti, il [comma 3 dell'articolo 149 D.L. 34/2020](#) dispone la **proroga al 16 settembre 2020** anche del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado relativo:

- agli **atti sopra richiamati**;
- agli **atti definibili** mediante **acquiescenza** ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#);

i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Si tratta, quindi, delle impugnazioni degli **atti** sopra individuati, che sono stati **notificati tra l'8 gennaio 2020 e il 1° aprile 2020**, i cui relativi 60 giorni per l'impugnazione scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Ad esempio, per l'**atto notificato il 10 gennaio 2020**, con scadenza naturale dei 60 giorni per l'impugnazione o l'acquiescenza il 10 marzo 2020, in quanto termine finale rientrante nel periodo di sospensione, la **notifica del ricorso di primo grado** può avvenire **entro il 16 settembre 2020**.

Detta **proroga**, inoltre, si applica alle **somme rateali**, sempre in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute a seguito:

- degli **atti rateizzabili** non appena elencati;
- degli **atti** in relazione ai quali opera la disposizione di cui al [comma 3 dell'articolo 149 D.L. 34/2020](#);
- delle **definizioni agevolate** previste dagli [articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018](#).

Con riferimento a quest'ultimo punto, si tratta evidentemente della **definizione agevolata** dei **PVC** e degli **avvisi di accertamento**, nonché della definizione agevolata delle **liti pendenti bis** e la **regolarizzazione** delle **associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche**.

Poi, con specifico riferimento alle modalità di versamento, l'[articolo 149, comma 4, D.L.](#)

[34/2020](#) stabilisce che i **versamenti** oggetto di proroga sono effettuati **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**:

- in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**;
- o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante **rateazione** fino a un **massimo di 4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ciascun mese. Dunque, in tal caso i versamenti termineranno al massimo entro il 16 dicembre 2020.

Da ultimo, il **comma 5** dispone che eventuali **somme versate** nel periodo di proroga **non** possono essere **rimborsate**.

AGEVOLAZIONI

Le novità del Decreto Rilancio per il settore agricolo

di Luigi Scappini



Il **D.L. 34/2020**, ribattezzato **Decreto Rilancio**, dedica il **Capo VI** a una serie di interventi dedicati esclusivamente per il settore dell'**agricoltura**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**.

L'[articolo 222](#) istituisce, a valere sullo stato previsionale del Mipaaf, un fondo, denominato "**Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi**" per l'importo di **500 milioni** di euro per l'anno 2020.

Lo stanziamento deve essere recepito con indubbio favore in quanto, se è vero che il settore primario **non ha mai effettivamente subito il lockdown** per quanto concerne la propria attività, è restato comunque inciso dalle **limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19**, in quanto **determinati clienti finali** del produttore agricolo hanno **sospeso l'attività** (si pensi ad esempio alla **ristorazione**). A questo di deve aggiungere un'ulteriore particolarità consistente nella circostanza che, se in determinati **settori agroalimentari si è potuta registrare, nel periodo di contingentamento, un'impennata dei prezzi**, altrettanto non si è avuto nella fase di **prima cessione da parte del produttore**.

Un altro **fondo**, in questo caso specifico per il **settore vitivinicolo**, introdotto nello stato di previsione del Mipaaf, è quello di cui al successivo [articolo 223](#), dell'ammontare di **100 milioni di euro** per l'anno 2020.

Potranno accedere al fondo in oggetto le **imprese viticole** che si impegnano, in riferimento all'annata **2020**, alla **riduzione volontaria** della **produzione** delle uve che sono destinate alla produzione di **vini DO e IG**. La vendemmia verde deve prevedere una riduzione che **non sia superiore al 15%** rispetto ai **valori medi** dichiarati negli **ultimi 5 anni**, con esclusione delle vendemmie con resa massima e minima, che risultano dalle dichiarazioni vendemmiali presentate ai sensi del **D.M. 7701/2019**.

Anche in questo caso bisognerà attendere, per comprendere appieno procedure attuative, priorità di intervento e soprattutto criteri di erogazione del contributo, un **decreto Mipaaf**,

entro 30 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020.

Sempre con riferimento al settore vitivinicolo, l'**articolo 224**, con il **comma 3**, interviene apportando alcune **modifiche** alla **L. 238/2016** (Testo unico della vite e del vino).

Integrando l'**articolo 8**, con il **nuovo comma 10bis** viene prevista l'**emanazione**, entro 120 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, di un **decreto** con cui saranno **individuare le aree vitate** in cui è **ammessa** una **resa massima** di uva per ettaro pari a **40 tonnellate**; **inoltre**, integrando il **comma 10**, in cui è previsto che la **resa massima** di uva per ettaro delle **unità vitate** iscritte nello **schedario viticolo** diverse da quelle rivendicate per produrre **vini DOP e IGP** è pari o inferiore a **50 tonnellate**, viene previsto che, a decorrere **dal 2021**, e comunque non prima dell'individuazione delle aree di cui sopra, la resa massima scende a un massimo di **30 tonnellate** per le aree con uve non destinate a vini DOP e IGP.

Molto importante è quanto previsto al **comma 1** dell'[articolo 224](#) con cui viene reso strutturale l'incremento **dell'anticipazione** dei contributi **Pac**, che sale dal 50% al **70%**, nonché chiarito che l'anticipazione si applica anche quando il contribuente non sia riuscito a presentare nell'anno 2020 la domanda, **calcolando** l'ammontare dell'anticipo sul **portafoglio titoli 2019**.

Il successivo **comma 2** interviene sul recente [articolo 78 D.L. 18/2020](#) (il cd. Decreto Cura Italia), delegando l'Istat, nel termine di 90 giorni, a individuare una specifica classificazione merceologica delle attività di **coltivazione idroponica e acquaponica** ai fini dell'attribuzione del **codice Ateco**. Si ricorda come la prossima Pac destinerà molte delle risorse stanziare a questa attività agricola che prevede pratiche colturali **al di fuori del suolo e in soluzioni acquose mineralizzate**.

Sostituendo il **comma 4-sexies** dell'[articolo 78 D.L. 18/2020](#), il Legislatore perfeziona un'importante norma introdotta in sede di conversione con cui viene data la possibilità di procedere alla **rinegoziazione** dei **mutui** e gli altri **finanziamenti** in essere al **1° marzo 2020** richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive.

Nello specifico, le **imprese agricole ex articolo 2135 cod. civ.**, in **forma singola o associata**, potranno **rinegoziare i mutui e gli altri finanziamenti** concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, **in essere al 1° marzo 2020**, anche perfezionati tramite il **rilascio di cambiali agrarie**.

La **rinegoziazione** deve prevedere **condizioni migliorative** incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse.

Tali operazioni, inoltre, sono **esenti da ogni imposta e da ogni altro onere**, anche amministrativo, a carico dell'impresa, comprese le spese istruttorie.

Ultimo intervento dell'[articolo 224](#) è quello con cui viene **ampliato a 6 mesi**, rispetto agli

originari 3, il **termine** entro il quale, nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di **prelazione** ex **L. 590/1965**, l'acquirente deve procedere al **versamento** del **prezzo**, termine decorrente, si ricorda, dal **trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario**, salvo che non sia **diversamente pattuito tra le parti**.

DICHIARAZIONI

Il Decreto Rilancio e le novità in materia di Isa

di **Stefano Rossetti**



Con l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità il legislatore ha voluto **favorire l'assolvimento degli obblighi tributari** e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili.

In particolare, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale è possibile verificare la **normalità e la coerenza** dello svolgimento dell'attività di impresa o professionale.

La finalità degli Isa è, quindi, quella di verificare l'affidabilità dei contribuenti in una scala di **valori da 1 a 10**, prevedendo per i contribuenti particolarmente virtuosi l'accesso ai benefici premiali.

L'emergenza sanitaria in atto, come è del tutto evidente, avrà forti ripercussioni sulla *performance* economica di imprese e professionisti, pertanto il legislatore, con le disposizioni contenute nell'[articolo 148 del Decreto Rilancio](#) (D.L. 34/2020), ha previsto alcuni **correttivi al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica**.

L'[articolo 148](#) del **Decreto Rilancio** agisce sostanzialmente in due direzioni:

- il **comma 1** prevede **la modifica delle metodologie di elaborazione degli indici in maniera da renderli più aderenti alle peculiarità di ogni singolo contribuente**, tenendo in debita considerazione le difficoltà che ogni tipo di attività può incontrare nella "nuova" situazione economica post Covid-19;
- il **comma 2**, invece, disciplina **le modalità di creazione ed elaborazione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la rivisitazione degli indici di affidabilità fiscale avverrà

mediante:

- **la definizione di specifiche metodologie** basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le **banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria**, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- **l'individuazione di ulteriori dati e informazioni**, necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, a seguito di specifiche proposte effettuate da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti ex [articolo 9-bis, comma 8, D.L. 50/2017](#).

Inoltre, vengono variati anche i termini di **approvazione** ed eventuale **integrazione** degli Isa.

L'[articolo 148, comma 1, lettera c\)](#) del **Decreto Rilancio** prevede lo spostamento **dal 31 dicembre al 31 marzo successivo** del termine per l'approvazione, mentre l'integrazione potrà avvenire **entro il 30 aprile** (in precedenza doveva avvenire entro febbraio).

Gli Isa, inoltre, giocano un ruolo cruciale anche per quanto riguarda la **pianificazione delle attività di verifica fiscale**, infatti l'[articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017](#) prevede che “*l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973*”.

In considerazione delle difficoltà correlate al **primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e degli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria**, la definizione delle strategie di controllo, ex [articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017](#), da parte dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovrà avvenire in base a quanto disposto dall'[articolo 149, comma 2 del Decreto Rilancio](#), e, in particolare:

- **in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**. In tal modo i verificatori avranno un **doppio parametro per selezionare i contribuenti** e ciò dovrebbe consentire di affievolire gli eventuali **effetti distorsivi derivanti dall'utilizzo dei soli i soli parametri relativi al 2018** (che è il primo anno di applicazione degli indici);
- **con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**, si considererà anche il livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019**. In questo caso, invece, l'utilizzo del risultato migliore tra i periodi d'imposta 2018 e 2019 mira a non considerare “inaffidabili” i contribuenti che hanno ottenuto un **punteggio non**

soddisfacente nel 2020 a causa della crisi economica che sta seguendo l'emergenza sanitaria. In questo caso, infatti, è possibile che l'Isa **non abbia una sensibilità così elevata** da poter distinguere i **contribuenti affidabili** ma colpiti dalla crisi da quelli **inaffidabili a prescindere**.

Per la formazione delle **liste selettive di controllo** sulla base dei parametri Isa in relazione al **periodo d'imposta 2019**, diversamente da quanto sopra, il **legislatore non ha disposto regole specifiche**.

ACCERTAMENTO

Decreto Rilancio: più tempo per i versamenti degli avvisi bonari

di **Alessandro Carlesimo**



Il Decreto Rilancio interviene sulle **tempistiche di versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli** cui agli [articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/73](#) e [54-bis del D.P.R. 633/72](#) (liquidazioni automatizzate e controllo formale delle dichiarazioni).

L'[articolo 144](#) del testo di legge prevede, da un lato, **la rimessione in termini dei mancati versamenti** scadenti **nel periodo compreso tra l'8 marzo e la data di entrata in vigore del Decreto**, dall'altro, **la sospensione dei versamenti dovuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 maggio 2020**. La rimessione in termini determina una sospensione *ex-post* che, di fatto, pone rimedio alle "dimenticanze" del Decreto Cura Italia, all'interno del quale non si prevedeva alcuno slittamento dei relativi termini.

Si ha così una parificazione tra il trattamento dei contribuenti residenti nelle zone rosse (già beneficiari della sospensione in parola) e quello dei contribuenti residenti sul territorio Nazionale.

Sono **dunque considerati tempestivi gli omessi versamenti dovuti in base agli avvisi di irregolarità con scadenza compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, se eseguiti entro il 16 settembre 2020. In tal caso non sono applicate ulteriori sanzioni ed interessi.**

In alternativa al versamento integrale dei pagamenti insoluti, è offerta al contribuente **la possibilità di regolarizzare l'inadempimento in 4 quote di pari importo, provvedendo al pagamento frazionato nelle seguenti scadenze:**

- 16 settembre 2020;
- 16 ottobre 2020;
- 16 novembre 2020;
- 16 dicembre 2020.

La novella legislativa viene così in soccorso di numerosi contribuenti che, prima

dell'emanazione del Decreto, non avevano ancora ricevuto alcuna tutela. Tuttavia, si prevede che **le somme già versate dai contribuenti ottemperanti non possano essere rimborsate.**

La moratoria dei versamenti ha una portata generale e **riguarda sia le somme dovute in un'unica soluzione, sia le somme oggetto di rateazione.** Viene infatti opportunamente richiamato anche l'[articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997](#), il quale, si ricorda, **concede ai contribuenti la rateizzazione del debito emergente dai controlli in 8 rate trimestrali costanti, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro, in 20 rate trimestrali costanti, per importi superiori al suddetto limite.**

La sospensione, peraltro, sussiste anche sotto il profilo agli adempimenti connessi alla gestione delle comunicazioni: i contribuenti **destinatari delle richieste documentali** ricevute in sede di controllo formale ex articolo 36-ter, la cui documentazione deve essere fornita nel periodo compreso nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, possono darvi riscontro entro il 30 giugno 2020, trovando in questo caso applicazione la **generale sospensione degli adempimenti** prevista all'[articolo 62, comma 1, D.L. Cura Italia](#) (cfr. [circolare Ade 8/E/2020](#)).

Il mancato rispetto delle **rate non ricadenti nel periodo di moratoria** (dovute anteriormente al 8 marzo e/o dopo il 31 maggio) **può essere invece sanato mediante gli strumenti "ordinari" utili ad evitare l'iscrizione a ruolo delle somme e la decadenza dalla rateazione.**

Affinché ciò si verifichi, il soggetto inadempiente è tenuto al versamento:

- della prima rata del piano, entro 30 giorni;
- delle rate intermedie diverse dalla prima, **entro il termine di pagamento della rata successiva.**

In questo modo, **non solo permane il beneficio della rateazione, ma è altresì possibile preservare gli effetti dell'istituto definitorio consistenti nella riduzione a 1/3 o 2/3 delle sanzioni**, (a seconda che si tratti, rispettivamente, di somme dovute in sede di controllo automatizzato o a seguito del controllo formale delle dichiarazioni), **e degli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente l'elaborazione della comunicazione.**

Inoltre, l'[articolo 15-ter, comma 3, D.P.R. 602/73](#), individua alcune ipotesi di lieve inadempimento che offrono un ulteriore margine di tolleranza. **Viene esclusa la decadenza in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni o nel caso di insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% e, comunque, non superiore a 10.000 euro.** La disciplina del lieve inadempimento trova applicazione anche in caso di versamento in unica soluzione (cfr. [circolare 17/E/2016](#)).

La norma citata, inoltre, permette di evitare l'iscrizione a ruolo delle sanzioni e interessi legati al ritardo mediante il ravvedimento operoso (da eseguirsi entro 90 giorni).

Nel caso in cui il contribuente non rispetti questi limiti temporali (o comunque esegua un

versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) **si decade dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo delle somme, comprensive:**

- delle sanzioni applicate nella misura piena del 30 per cento;
- degli interessi ricalcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta.